

30 dicembre 1888, n. 5879, modificata con le leggi 30 dicembre 1892, n. 734, 15 giugno 1893, n. 280 e 27 giugno 1893, n. 318;

e) l'ampliamento e sistemazione del porto di Genova secondo le leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 3 luglio 1884, n. 2519, modificate con la legge 7 giugno 1894, n. 221.

f) la sistemazione del porto di Lido autorizzata dalla legge 1° agosto 1857, n. 4838, modificata con la legge 30 dicembre 1892, n. 734;

g) nuove opere marittime e lacuali contemplate nella legge 14 luglio 1889, n. 6280, modificata con le leggi 30 dicembre 1892 n. 734 e 7 giugno 1894, n. 221.

(È approvato).

Art. 2. A cominciare dall'esercizio finanziario 1897-98 saranno mantenuti gli stanziamenti stabiliti nelle leggi citate al precedente articolo 1, e saranno iscritte nel bilancio dell'esercizio immediatamente successivo a quello in cui, per ciascuna delle suddette leggi, debba essere iscritto l'ultimo stanziamento di fondi, le somme di cui furono diminuiti gli stanziamenti negli esercizi finanziari 1895-96 e 1896-97.

(È approvato).

Art. 3. Coi fondi indicati nell'articolo 1, lettera e, per lo ampliamento e la sistemazione del porto di Genova, si potrà fino alla concorrenza di lire 1,950,000, provvedere alla esecuzione dei lavori compresi nella tabella annessa alla presente legge.

Tale facoltà è vincolata alla condizione, che la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo concorra nella spesa con una somma corrispondente al decimo dell'importo complessivo assegnato in detta tabella alle opere di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6.

Le spese pei lavori di cui ai numeri 1 e 2 rimarranno classificate tra quelle per opere portuali, agli effetti del concorso degli enti interessati.

La disposizione di cui all'articolo 2 sarà applicata anche per gli stanziamenti relativi all'ampliamento e sistemazione del porto di Genova. »

Si dà lettura della tabella che fa parte integrale di quest'articolo.

Tabella A.

Lavori ferroviari interessanti l'esercizio del Porto di Genova.

1. Sistemazione e completamento d'impianti ferroviari sulle calate del Molo Nuovo.	L. 175,000
2. Impianto di un terzo binario sulle calate del Passo Nuovo . . . »	20,000
3. Collegamento del quadrivio della Coscia col viadotto di Sampierdarena, abolizione della linea a raso di via Vittorio Emanuele e completamento del viadotto di Sampierdarena col quarto binario »	630,000
4. Ampliamento del parco Polcevera e spostamento del servizio locale di Sampierdarena sull'area Frova »	1,030,000
5. Collegamento diretto della linea merci di Sampierdarena al Ponte Polcevera »	195,000
6. Impianto del blocco fra il bivio Torbella e Genova e posa di apparati centrali a Sampierdarena (quota-parte della spesa occorrente, provvedendosi al rimanente con la somma per gli innesti di nuove linee, di cui al quarto comma dell'articolo 8 della Convenzione 21 giugno 1888) »	95,000
Totale L.	2,145,000

Presidente. L'onorevole Visocchi ha facoltà di parlare.

Visocchi. Con questo articolo 3 della presente legge a me pare che le somme, che erano destinate al completamento del porto di Genova, siano destinate invece a lavori ferroviari, occorrenti al porto medesimo.

Ed allora sorge in me un dubbio, ed è il seguente. Ma dunque le somme che erano state destinate al compimento di questo porto non sono necessarie al compimento del porto medesimo, imperocchè il ministro, appoggiato al parere di una valente Commissione, ci propone di approvare che esse siano destinate ad altri lavori?

Parmi dunque di dover mettere in sodo due cose: primo, che le somme destinate al porto di Genova, erano esuberanti ai bisogni; secondo, che il ministro, riconosciuta questa esuberanza, intende destinare le somme esube-